

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'ARCIDIOCESI DI PALERMO E L'AZIENDA
OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "PAOLO GIACCONE" PER
L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA**

TRA

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, con sede in Palermo - Via del Vespro, 129 cod. fisc./P.IVA n. **05841790826**, nella persona legale rappresentante il Direttore Generale f.f. dott. Fabrizio Di Bella nato a Trapani (TP) il 31 gennaio 1962, domiciliato per la carica presso la sede (*di seguito denominata A.O.U.P.*).

E

L'Arcidiocesi di Palermo, con sede in Palermo Via Matteo Bonello, 2 cod. fisc. **80020330827**, nella persona dell'Ordinario Diocesano mons. Corrado Loreface, nato ad Ispica (RG) il 2 ottobre 1962 domiciliato per la carica presso la sede (*di seguito denominata Arcidiocesi*)

Premesso che:

- in attuazione dell'art. 38 della legge n. 833/78 e dell'art. 11 della legge regionale n. 7 del 30.01.1991 il Piano Sanitario Regionale 2000/2002, approvato con decreto presidenziale dell'11 maggio 2000 al punto 3.4.1 si dispone che l'organizzazione, le condizioni e le modalità di svolgimento del servizio di assistenza religiosa presso le Aziende Sanitarie siano stabilite mediante apposite intese perfezionate tra le parti;
- in data 30 marzo 2001 è stato siglato, per il culto cattolico, un Protocollo d'Intesa tra la Conferenza Episcopale Siciliana ed il Presidente della Regione Siciliana approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione nr 194 del 30 aprile 2001, nel quale è stato evidenziato l'obbligo di assicurare il servizio di assistenza religiosa nelle strutture di ricovero;
- l'allegato A part. 2 alla deliberazione sopradetta è stato definito lo schema di intesa tra l'Assessorato Regionale della Sanità e la Conferenza Episcopale Siciliana sull'assistenza religiosa recante la regolamentazione giuridica ed economica dei rapporti in esame;
- l'Arcidiocesi di Palermo, con autonoma decisione, provvede alla nomina degli Assistenti religiosi incaricati di assicurare le attività di culto presso l'AOUP;
- l'AOUP e l'Arcidiocesi, in ottemperanza a quanto stabilito, hanno statuito un rapporto convenzionale volto ad assicurare il servizio di assistenza in parola avente termine di validità al 31.12.2019;
- con nota prot. 0014179 del 20.12.2019 l'AOUP ha chiesto all'Arcidiocesi di voler manifestare la propria disponibilità alla prosecuzione del rapporto convenzionale in parola e alla nomina nomina degli assistenti religiosi incaricati del servizio di assistenza per l'anno 2020;
- l'Arcidiocesi di Palermo, con nota prot. 001/19 del 13.01.2020, ha provveduto alla designazione dei religiosi incaricati di espletare il previsto servizio di assistenza, individuando i **Sacerdoti: Rev.do Don. Antonio Devoto nato a Palermo (PA) il 06/03/1975 Rev.do Sac. Fabrizio Subba nato a Messina (ME) il 06/10/1968** (*di seguito denominati Assistenti Religiosi*);

Tutto ciò premesso le parti in epigrafe convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Il servizio di assistenza religiosa ha il compito di assicurare presso le strutture di ricovero sanitarie e sociosanitarie del S.S.R. l'adempimento delle pratiche di culto ed il soddisfacimento delle esigenze



spirituali proprie del culto cattolico, nel rispetto della volontà e libertà di coscienza dei cittadini. Il personale di assistenza religiosa, in piena autonomia operativa, ed in costante collegamento con gli altri Servizi Sanitari, stabilisce l'adempimento delle pratiche di culto: orario delle SS. Messe, affissione degli avvisi delle relative funzioni liturgiche nella Cappella e nelle Unità Operative.

ART. 2

Il Servizio di assistenza religiosa si sostanzia nell'assistenza degli infermi di confessione cattolica ed in particolare l'assistenza religiosa e morale degli stessi, la celebrazione delle funzioni del culto cattolico nonché l'assistenza religiosa al personale dell'A.O.U.P.

ART. 3

L'Assistente Religioso, nei rispetto della volontà e libertà di coscienza dei cittadini, svolge in piena autonomia operativa, con dipendenza esclusiva dal Vescovo, le attività dirette all'amministrazione dei sacramenti, alla cura delle anime, alla catechesi e all'esercizio del culto nei confronti dei pazienti, dei familiari e del personale.

A richiesta dei ricoverati o dei loro congiunti che li assistono, eventuali esigenze terapeutiche non possono, in caso di pericolo di vita, impedire al personale di assistenza religiosa, ai suoi collaboratori o ai sacerdoti, che garantiscono la reperibilità, di svolgere il proprio ministero.

Agli stessi ricoverati dovrà, altresì, essere garantita la terapia impartita dal personale medico curante.

ART. 4

Per le esigenze di collegamento funzionale del Servizio di Assistenza Religiosa con l'Azienda Ospedaliera, l'Assistente religioso opera di intesa con il Direttore Sanitario uniformandosi alle indicazioni tecnico-organizzative. D'intesa con il Direttore Sanitario, il personale di Assistenza Religiosa comunica alle singole Unità Operative orari e recapiti telefonici di reperibilità. A tal fine l'Azienda Sanitaria od Ospedaliera, fornirà al personale addetto un apparecchio di telefonia mobile.

ART. 5

All'Assistente Religioso è demandato il compito di coordinare le attività eventualmente svolte all'interno della struttura ospedaliera da parte di persone, Enti e Opere che hanno finalità di assistenza religiosa. A tal fine, la Direzione Amministrativa e la Direzione Sanitario dell'A.O.U.P., prima di concedere permessi ad Enti che vogliano compiere opere di assistenza religiosa, sentiranno il parere degli assistenti religiosi.

ART. 6

L'Assistente Religioso dovrà assolvere i propri compiti con impegno e diligenza favorendo a tutti i livelli un clima di leale responsabilità e collaborazione in armonia con i compiti istituzionali dell'A.O.U.P.

Per qualsiasi osservazione riguardante l'Assistente Religioso l'A.O.U.P. si rivolgerà all'Ordinario Diocesano di Palermo.

ART. 7

Il trattamento economico è quello previsto dai vigenti contratti di lavoro per il personale del comparto sanità. In caso che il rapporto sia di natura convenzionale dovrà essere parametrato con

quello attribuito al personale di ruolo inquadrato nella posizione funzione ex 7 livello categoria "D". L'Assistente Religioso, in considerazione del trattamento economico previsto dai vigenti contratti di lavoro per il personale del comparto sanità è sottoposto, per ciò che concerne il vitto, alle regole aziendali in materia di mensa.

ART. 8

L'Assistente religioso ha diritto al riposo settimanale, con la sostituzione del sacerdote supplente. In ogni caso è prevista la reperibilità dello stesso senza alcun compenso aggiuntivo. L'Assistente Religioso avrà diritto ad un periodo di ferie in analogia a quanto previsto dalla normativa vigente per il personale dell'A.O.U.P.

Al fine di assicurare la continuità del servizio, il periodo di fruizione delle ferie sarà concordato di volta in volta con gli altri assistenti religiosi già destinati al medesimo servizio, nonché con la Direzione Sanitaria dell'A.O.U.P.

Qualora uno degli assistenti religiosi nominati dovesse essere impossibilitato ad espletare il proprio compito l'Arcidiocesi provvederà alla sua sostituzione.

ART. 9

L'Assistente Religioso può essere coadiuvato da altri sacerdoti, diaconi, e laici. L'Assistente Religioso comunica alla Direzione Generale i nominativi dei sacerdoti, dei diaconi e dei laici che lo coadiuvano continuamente o saltuariamente senza oneri a carico dell'A.O.U.P.. Tali collaboratori del personale di assistenza religiosa hanno accesso ai locali della struttura di ricovero con le stesse modalità del personale di Assistenza Religiosa.

Il Personale di Assistenza Religiosa deve, durante l'espletamento del servizio, dovrà essere contraddistinto da "un cartellino di riconoscimento" fornito dall'AOUP;

ART. 10

La natura del Servizio di Assistenza religiosa comporta la necessità di assicurare il costante funzionamento del servizio stesso. Conseguentemente il personale di Assistenza Religiosa è sempre a disposizione per i casi urgenti e svolge i suoi compiti in orari fissi comunicati all'A.O.U.P. e comunque non inferiori al monte ore previsto dalle norme vigenti.

ART. 11

Fuori dagli orari di cui al precedente articolo e in ogni altro caso di assenza dal servizio anche di notte, preventivamente comunicata all'A.O.U.P., l'Assistenza Religiosa è assicurata per i casi urgenti da persone designate dall'assistente Religioso, ove risulti l'unico in servizio, la reperibilità per i casi urgenti fuori dall'orario di servizio, in caso di presenza di due o più Assistenti Religiosi, è assicurata a turno dagli Assistenti medesimi. Nessun compenso è dovuto per tale caso di reperibilità.

ART. 12

All'Assistente Religioso, indipendentemente dai parametri e della dimensione strutturale dell'Azienda Sanitaria, dovrà essere garantito l'uso di una cappella e di un ufficio con relativi arredi, attrezzature, accessori. L'A.O.U.P. dovrà inoltre mettere a disposizione dell'Assistente Religioso, previa corresponsione di un canone determinato giusta le indicazioni di cui al Capo II della L 09 dicembre 1998, n. 31, un locale per l'alloggio e relativi servizi, di regola interno o comunque comunicante con le strutture di ricovero, oppure in sede limitrofa, adeguatamente arredato.

All'assistenza religiosa deve essere assicurata una sistemazione logistica consona allo svolgimento del servizio.

ART. 13

Il presente protocollo si intende approvato a decorrere dal 01 gennaio 2020, e dovrà essere rinnovata annualmente, con atto formale, salvo specifici interventi da parte del Direttore Generale con l'Ordinario Diocesano, da assumere almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza.

Le parti, comunque, si riservano la facoltà di interrompere la presente convenzione anche prima della sua naturale scadenza, mediante preavviso da comunicarsi all'altra parte almeno 30 (trenta) giorni prima della data di interruzione, nel caso vengano meno le condizioni e/o le esigenze che hanno determinato la stipula.

ART. 14

La soluzione di eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della convenzione tra l'A.O.U.P. e l'Ordinario Diocesano, anche con riferimento alla compatibilità dell'applicazione agli Assistenti Religiosi della legislazione relativa al personale del comparto Sanità, in considerazione della peculiarità del loro servizio, è demandata ad apposita commissione regionale avente sede presso l'Assessorato Regionale per la Sanità.

ART. 15

Per quanto non espressamente previsto o richiamato nei precedenti articoli, operano comunque le vigenti disposizioni legislative o contrattuali disciplinanti la materia, nonché, ove applicabile, le eventuali prescrizioni generali e specifiche del codice civile.

Per l'Arcidiocesi di Palermo
l'Ordinario Diocesano
Mons. Corrado Loreface

IL VICARIO GENERALE
Mons. Giuseppe Oliveri



Giuseppe Oliveri

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico "Paolo Giaccone"
Il Direttore Generale f.f.
Dott. Fabrizio Di Bella



Fabrizio Di Bella